



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 1-2019
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

27



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 1-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Sulla discussa natura delle oblazioni

FRANCESCO ROSSI

SOMMARIO: 1. *Le oblazioni ai comitati e le erogazioni a favore degli enti non profit in generale* – 2. *La natura delle oblazioni*

1. Le oblazioni ai comitati e le erogazioni a favore degli enti non profit in generale.

Il problema della natura giuridica delle oblazioni¹ è poco indagato, meno che mai di recente, come testimoniano la pressoché totale assenza di contributi diretti a risolverlo, l'esiguità delle pagine, se non delle righe, in cui viene analizzato negli studi concernenti gli enti non commerciali, e in particolare i comitati – nella disciplina codicistica dei quali, come è noto, vi è espressa menzione delle «oblazioni» nell'art. 41 c.c. –, nonché la rarità delle pronunzie giurisprudenziali che lo lambiscono. Sarebbe logico opinare che la scarsa attenzione verso l'accennato problema sia dovuta alla concordanza delle risposte fornite dagli interpreti; tuttavia, dalle brevi considerazioni che seguiranno emergerà che nessuna soluzione sembra raggiunta e neppure vicina.

Si potrebbe ipotizzare che, già nel prossimo futuro, possa ulteriormente scemare l'interesse della dottrina nei confronti di tutti gli aspetti caratterizzanti i comitati, non essendo questi annoverati tra gli enti del Terzo settore, forse per le note difficoltà di inquadramento giuridico o per la (asserita) dubbia, effettiva "utilità" degli stessi² o, ancora, perché di solito operano in un lasso temporale limitato.

Al contrario, premesso che i comitati possono rientrare tra gli «altri enti di carattere privato diversi dalle società» di cui all'art. 4, comma 1, del de-

¹ Questo scritto costituisce il prosieguo e lo sviluppo delle riflessioni intraprese con la relazione dal titolo «L'oblazione tra donazione e solidarietà», svolta il 18 maggio 2017 presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nell'incontro di studio su «Autonomia privata e strutture organizzative: gli enti del libro primo del codice civile». L'anzidetta relazione è inserita nella raccolta degli atti del convegno, in corso di pubblicazione.

² ALESSANDRO MAZZULLO, *Il nuovo codice del terzo settore. Profili civilistici e tributari (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 26 ss.

creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. «Codice del Terzo settore»)³, non è azzardato pronosticare che gli stessi non scompariranno affatto⁴. A voler trascurare, infatti, che nulla impedisce che i comitati siano diretti a realizzare senza limiti di tempo le proprie finalità, e segnatamente proprio quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, caratterizzanti gli enti del Terzo settore ai sensi dell'anzidetto articolo, attraverso lo svolgimento di una delle attività di cui all'art. 5 del medesimo decreto, è innegabile che proprio la figura del comitato, che mira a soddisfare un interesse collettivo differente da quello dei promotori, si pone in perfetta sintonia con gli obiettivi perseguiti dalla riforma del Terzo settore⁵.

Non è irragionevole prevedere che a suscitare l'interesse della dottrina saranno le attribuzioni a vantaggio degli enti del Terzo settore, spesso qualificate dalla legge come «erogazioni liberali», e incoraggiate anche da recenti normative. Basti pensare, per averne conferma, che la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e il suddetto decreto n. 117 del 2017, emanato in attuazione dell'anzidetta legge, hanno ribadito il favore verso le attribuzioni patrimoniali gratuite finalizzate al raggiungimento di scopi giovevoli alla collettività, così ponendosi in perfetta sintonia con i principi solidaristici della Carta costituzionale e con l'obiettivo, da quest'ultima espressamente dichiarato, di agevolare il pieno sviluppo della persona umana.

L'art. 9, lett. b, della medesima legge delega fa esplicito riferimento ai vantaggi fiscali derivanti dalle erogazioni liberali «disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1» – cioè di quelli che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale –, nonché alla finalità della promozione, «anche attraverso iniziative di raccolta di fondi», dei comportamenti donativi delle persone e degli enti. Questi vantaggi fiscali sono stati ribaditi dalle previsioni normative del d.lgs. n. 117 del 2017, che stabiliscono, tra l'altro, consistenti detrazioni Irpef per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 83), nonché un *social bonus* per le donazioni a beneficio degli enti del Terzo settore ad attività prevalentemen-

³ Cfr. DIANORA POLETTI, *Costituzione e forme organizzative*, in MARILENA GORGONI (a cura di), *Il codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, Pacini Giuridica, Pisa, 2018, p. 207.

⁴ In questo senso, v., per tutti, RENATO DABORMIDA, *La riforma del Terzo settore*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 24; ENRICO QUADRI, *Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, p. 715.

⁵ Per queste osservazioni, v. FRANCESCA LOFFREDO, *Gli enti del Terzo settore*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, p. 81.

te non commerciale, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per recuperare immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli anzidetti enti (art. 81).

Che da tempo il legislatore intenda favorire le erogazioni in esame si ricava sia dall'assenza di disposizioni richiedenti l'osservanza della forma scritta per quelle attribuzioni gratuite qualificabili «di pubblica utilità», sia dalla vigenza di norme fiscali che da molti anni le considerano rilevanti in sede di calcolo delle imposte⁶.

Le erogazioni agli enti del Terzo settore, e le oblazioni ai comitati – queste ultime specificamente oggetto delle brevi considerazioni che seguono – consistono in offerte gratuite di entità variabile, destinate, tramite l'attività degli stessi enti, al raggiungimento di fini di pubblica utilità.

La raccolta di fondi è fenomeno ricorrente nella vita quotidiana, coinvolge diverse tipologie di organismi, e include svariate forme di messa in comune di risorse per il raggiungimento di obiettivi di utilità sociale.

La rilevanza della suddetta raccolta è ribadita dalla definizione del legislatore del citato d.lgs. n. 117 del 2017, che con il sintagma *de quo* intende «il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva» (art. 7, comma 1). Lo stesso legislatore specifica, poi, che l'attività di raccolta dei fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, e pure «mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi» (art. 7, comma 2).

È sotto gli occhi di tutti quanto siano frequenti le sollecitazioni che i privati ricevono a compiere attribuzioni patrimoniali ad enti non commerciali per la realizzazione degli obiettivi più svariati, a volte collegati alla necessità di fare fronte a situazioni di emergenza: è sufficiente ricordare, in proposito, le richieste di erogazioni a favore degli enti che finanziano attività di ricerca per la cura delle principali patologie che possono colpire la salute degli individui, oppure di quelli che prestano soccorso alle vittime di calamità naturali.

Coloro che intendono testimoniare solidarietà a chi ha bisogno di aiuto, o comunque in vista della realizzazione di scopi non lucrativi, di solito hanno a

⁶ Si pensi già, per addurre un esempio significativo al riguardo, a quanto stabilito dall'art. 65, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, poi riprodotto nell'art. 100 di quest'ultimo dopo l'entrata in vigore, nel 2004, del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344; v., inoltre, l'art. 15 del medesimo Testo unico *post* riforma.

disposizione per effettuare l'erogazione, spesso avente ad oggetto denaro, una pluralità di mezzi, come l'invio di brevi messaggi tramite cellulare, bonifici, consegna manuale ai promotori delle attività benefiche, destinazione del cinque per mille in sede di dichiarazioni dei redditi ecc. Tali mezzi, di recente, coinvolgono pure la rete *internet*, come testimonia (anche) l'ampia diffusione del *crowdfunding*.

Chi esegue la prestazione o promette di eseguirla sovente non ha un particolare interesse a conoscere quale sia il tipo di ente che raccoglie il denaro e gli altri beni che si è impegnato a destinare al fine pubblicizzato, poiché ciò che lo induce all'attribuzione o a prometterla è esclusivamente lo spirito che lo anima, che potrebbe essere qualificato come «di liberalità» o forse più precisamente «di solidarietà», e che di certo incontra l'approvazione del comune sentire dei consociati, prima ancora che del legislatore. Tuttavia, quella che può essere reputata come una questione di scarsa rilevanza, se riferita all'oblazione di pochi euro – che pure implicherebbe di verificare se la tradizione cui si riferisce l'art. 783 c.c. possa essere sostituita dai mezzi di pagamento che le moderne tecnologie mettono a disposizione dei privati per trasferire denaro immediatamente o comunque rapidamente –, assume un'importanza diversa quando il benefattore, colpito dalla perdita dei propri genitori a causa di una malattia rara, decida di assegnare una parte consistente del proprio patrimonio a un ente che assiste coloro che sono affetti dalla stessa patologia. In questo caso non è indifferente comprendere, in assenza della forma solenne, quale sia la natura giuridica dell'erogazione, quindi se essa rientri nell'ambito coperto dall'art. 2034 c.c., oppure tra le liberalità, e, in tale ultima ipotesi, tra quelle donative, specialmente nell'ottica di chi sia legittimario e pretenda di essere stato leso nella quota che gli spetta.

Orbene, la legge delega per la riforma del Terzo settore prevede, tra l'altro, obblighi di pubblicità delle risorse destinate agli enti più volte richiamati (art. 9, lett. d), controlli sull'attività degli amministratori, ma non fornisce spunti idonei ad agevolare la determinazione della natura delle attribuzioni in questione. Uguale conclusione deve essere ricavata dall'esame del successivo, più volte richiamato, d.lgs. n. 117 del 2017.

Qualunque indagine sulla natura delle erogazioni non può non spostarsi da quelle di entità modesta, e dall'analisi delle diverse modalità con le quali si attuano – che, come si è rilevato, beneficiano dei recenti progressi della tecnologia –, alle attribuzioni più consistenti, dal momento che è ricorrente tra gli studiosi e i giudici l'affermazione secondo la quale l'atto rispondente a un interesse collettivo, per essere valido, deve essere proporzionato al patrimonio del disponente e consistere nell'attribuzione di denaro o altro bene mobile, mentre l'assegnazione di un bene dal valore sproporzionato o di un immobile

richiede l'atto pubblico⁷. A prescindere dalla scarsa persuasività degli argomenti posti a sostegno di questa affermazione, vuoi se facciano leva sull'art. 64 della l. fall., vuoi se fondati sulle esigenze della famiglia del disponente, occorre rilevare la difficoltà degli interpreti nel determinare il *discrimen* tra attribuzione all'ente che richiede la forma solenne e attribuzione che ne può fare a meno.

2. La natura delle oblazioni

Chi intenda dare conto delle teorie fiorite con riguardo alla natura degli spostamenti patrimoniali sopra menzionati non può omettere di considerare quelle aventi ad oggetto le attribuzioni definite testualmente come «oblazioni» dal legislatore del 1942, ossia le erogazioni effettuate ai comitati. Dai contributi dottrinali dedicati a questi ultimi (non numerosi, in verità) emerge che vi è una pluralità di questioni interpretative a tutt'oggi irrisolte. Infatti, premesso che in generale l'intermediazione dell'ente senza scopo di lucro garantisce meglio che l'attribuzione patrimoniale venga effettivamente impiegata per i fini dell'ente, evitando ogni sorta di abuso tramite i controlli ai quali l'ente stesso è soggetto, vedute discordanti si riscontrano relativamente alla determinazione sia degli specifici rimedi a disposizione dell'oblato allorché l'ente non abbia destinato quanto ricevuto al fine prefissato nel programma, sia di chi sia legittimato a far valere la responsabilità nell'ipotesi ora descritta⁸. E ciò, a tacere che non è dato registrare unanimità di opinioni nemmeno sul se la destinazione allo scopo abbia carattere reale.

Come è noto, la ricostruzione, alquanto datata, della causa del negozio di oblazione in termini di onerosità, segnatamente quale espressione di un *do ut facias*⁹, è stata presto abbandonata, essendo stato sufficiente alla dottrina rilevare sia che l'onerosità così intesa sussisterebbe soltanto quando il comitato abbia il fine di svolgere un'attività materiale, sia che l'obbligazione sorge per il comitato non con una singola oblazione, ma quando i fondi raccolti siano

⁷ Sulle difficoltà che suscita all'interprete l'individuazione della «modicità» della donazione, v., per tutti, ACHILLE ANTONIO CARRABBA, *Donazioni*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 20 e p. 331 ss.

⁸ Per una recente, chiara sintesi delle diverse posizioni della dottrina sugli aspetti ora accennati, v., per tutti, LAURA BUGATTI, *Sub art. 40*, in ROSANNA BREDI, LAURA BUGATTI, VERONICA MONTANI, GIULIO PONZANELLI, *Le associazioni non riconosciute. Artt. 36-42*, a cura di G. Ponzanelli, in *Il codice civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2016, p. 297 ss.

⁹ Cfr. NICOLA COVIELLO, *Lezioni di diritto civile. Donazione*, Società Tipografica Editrice, Siracusa, 1927, p. 387 ss.

sufficienti a raggiungere lo scopo¹⁰.

Respinto l'inquadramento sistematico nella figura del contratto a favore di terzi, dato che il terzo non acquista dall'oblato, ma dal comitato¹¹, gli studiosi si mostrano discordanti con riguardo all'ambito al quale ricondurre l'atto di oblazione, annoverato pressoché pacificamente tra quelli gratuiti¹².

Per negare che si tratti di una donazione fiduciaria¹³, è sufficiente rammentare, da un lato, i dubbi che da sempre suscita l'ammissibilità nell'ordinamento giuridico italiano del negozio fiduciario e la riconducibilità a quest'ultimo delle fattispecie di c.d. «fiducia legale» nelle quali viene collocata la figura in esame, e, dall'altro, che è stato osservato che tale qualificazione potrebbe rivelarsi non adeguata, qualora «manchi un terzo cui debba essere devoluta l'attribuzione patrimoniale»¹⁴.

Meno isolata è la tesi secondo la quale l'oblazione costituisce una donazione modale¹⁵. Tuttavia, questa tesi, pur avendo il merito di tutelare maggiormente l'oblato nella pretesa all'adempimento da parte del comitato, non risulta persuasiva per una pluralità di ragioni. È stato rilevato, da una parte, che «il richiamo alla donazione modale presuppone il disconoscimento dell'efficacia vincolante dell'annuncio del programma, e comporta la discutibile degradazione ad elemento accessorio, o a semplice motivo, dell'interesse dei sottoscrittori a destinare le offerte allo scopo stabilito»¹⁶; dall'altra, che il *modus* non può consistere nella realizzazione della finalità cui mira il comitato, e per la quale è stata compiuta l'oblazione¹⁷. Inoltre, se è inconfutabile che l'inadempimento dell'onere nella donazione produce la risoluzione, qualora sia stata prevista, e la conseguente restituzione di quanto erogato, è altrettanto inconfutabile che l'oblazione non può mai tornare a chi la abbia effettuata, giacché tale possibilità sembra esclusa dall'art. 42 c.c.

¹⁰ Per una sintesi efficace degli argomenti che contrastano con l'accennata ricostruzione, v. SARA TREVISANATO, *Vecchi e nuovi problemi in tema di comitati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, p. 130.

¹¹ Per questo rilievo, v. ALBERTO AURICCHIO, *Comitati (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 757.

¹² Cfr. MASSIMO BASILE, *Comitati*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, III, Utet, Torino, 1988, p. 4.

¹³ Tra i sostenitori dell'opinione confutata, v. NICOLÒ VISALLI, *I comitati non riconosciuti*, Cedam, Padova, 1986, spec. p. 66.

¹⁴ Così, SARA TREVISANATO, *op. loc. cit.*, che condivide *in toto* i rilievi di ALBERTO AURICCHIO, *op. loc. cit.*

¹⁵ Sembra propendere per questa tesi PAOLO FORCHIELLI, *Saggi sulla natura giuridica dei comitati*, in *Riv. trim.*, 1954, p. 115. Cfr. pure ALBERTO AURICCHIO, *op. cit.*, p. 757 s., che sottolinea «i molti vantaggi pratici che derivano dalla natura modale dell'atto» (*ivi*, p. 758).

¹⁶ Così, MASSIMO BASILE, *op. loc. cit.*

¹⁷ Sul punto, v. ANDREA TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1956, p. 289 s.

La suggestiva ricostruzione secondo la quale ciascun oblatore è un fondatore, sia pure limitatamente alla propria attribuzione, la quale costituirebbe con le altre oblazioni il patrimonio della fondazione non riconosciuta¹⁸, è stata confutata con vari argomenti dalla letteratura, che ha sottolineato innanzitutto il contenuto non patrimoniale del negozio di fondazione, poi che la dotazione della stessa avviene con un atto diverso, e ancora che il comitato non è costituito soltanto dai promotori, e infine che promesse di oblazioni e oblazioni possono essere compiute anche dopo che l'ente sia sorto. Del resto, gli artt. 39 e ss. c.c. sembrano delineare un ente del tutto differente dal tipo della fondazione.

Tra le tesi che oggi raccolgono in dottrina ampi consensi, spicca quella che configura l'oblazione come una donazione semplice¹⁹, sovente evidenziando il collegamento funzionale della stessa con l'annuncio del programma, considerato quale promessa unilaterale. Tale tesi, rimarcando che gli oblatori rispondono all'invito del comitato spogliandosi della proprietà dei beni, suscita inevitabilmente il quesito, cui si è fatto cenno all'inizio, circa la forma che deve osservare tale donazione. La medesima tesi, inoltre, sembra trascurare le vere ragioni sottostanti alle offerte, che spesso consistono in doveri morali, sociali o di altra natura²⁰.

Altra tesi ravvisa nell'oblazione una liberalità d'uso o un adempimento di obbligazioni naturali²¹, e parimenti non è risultata esente da critiche, vuoi perché non attribuisce la dovuta importanza all'interesse dell'offerente alla specifica destinazione di quanto erogato, vuoi perché per lo più intende l'oblazione come atto traslativo, senza considerare adeguatamente le ipotesi in cui si presenti come mera promessa di dare²². E ciò, a tralasciare che i confini tra liberalità d'uso e obbligazioni naturali non sono ben delineati: convincente, in proposito, è l'osservazione secondo la quale, «senza escludere un apporto in sede di qualificazione della vicenda dell'*animus* del soggetto, della proporzionalità della prestazione e della rilevanza sociale del presupposto morale che può giustificarla», soltanto la valutazione degli interessi sottesi alla singola, concreta vicenda può permettere, utilizzando il criterio della ragionevolezza,

¹⁸ FRANCESCO GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Art. 36-42*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1967, sub *art. 41*, p. 322 ss.

¹⁹ Cfr. ANDREA TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 289.

²⁰ Per tale osservazione, cfr. MASSIMO BASILE, *Comitati*, cit., p. 5.

²¹ In questo senso, v. MASSIMO BASILE, *ibidem*.

²² Per questi rilievi, v., per tutti, SARA TREVISANATO, *Vecchi e nuovi problemi in tema di comitati*, cit., p. 131.

di qualificare la fattispecie riguardata²³. È innegabile, del resto, che i confini tra liberalità e doveri morali e sociali sono mutevoli, essendo plurime le situazioni suscettibili di passare, con il trascorrere del tempo, dalla prima alla seconda delle anzidette aree. Non a caso uno degli studiosi più attenti ai problemi sollevati dagli enti, a proposito della natura delle oblazioni, si limita ad affermare che rientrano tra le liberalità d'uso o tra gli atti di adempimento di obbligazioni naturali²⁴, prospettando esempi delle une e degli altri, ma senza soffermarsi sul criterio che permetterebbe di stabilire quando le diverse ipotesi vadano annoverate in un ambito anziché nell'altro.

Ulteriori tesi sulla natura dell'oblazione sono rimaste pressoché isolate. Tra queste, basti rammentare quella che rimarca la necessità di collegare l'oblazione alla sottoscrizione, di cui costituirebbe esecuzione²⁵, e l'altra, che considera le oblazioni quali attribuzioni liberali non donative²⁶.

Ai limitati fini di questa rapido *excursus* preme sottolineare soltanto che ciascuna delle suaccennate tesi è stata respinta con argomenti stringenti, che finiscono con l'alimentare la convinzione dell'insuccesso di ogni tentativo di qualificazione delle diverse erogazioni una volta per sempre. In altre parole, i dubbi che suscita ognuna delle anzidette tesi possono essere fugati soltanto attraverso la considerazione della diversità degli interessi sottostanti alla singola, specifica attribuzione ai comitati. Questa conclusione sembra possa essere estesa alle erogazioni agli enti in generale.

È necessario evitare affermazioni apodittiche per ricondurre in un'unica categoria tutte le attribuzioni gratuite, e considerare, invece, che, per comprendere quale sia la disciplina applicabile all'erogazione, non è possibile fare a meno di valutare la singola, particolare oblazione, dalla quale si evincono le esigenze concrete che essa è volta a soddisfare, la situazione contingente nella quale è stata effettuata, nonché la consistenza quantitativa della stessa e del patrimonio del disponente, che fanno luce sulla modicità o no del suo valore, e, dunque, sull'eventuale necessità dell'osservanza della forma solenne della donazione.

A tirare le fila del discorso, dalla solidarietà che colora il negozio di oblazione, espressione di generosità e altruismo che trovano la propria fonte

²³ V., anche per le parole testualmente riportate, ACHILLE ANTONIO CARRABBA, *Donazioni*, cit., p. 64.

²⁴ V. ancora MASSIMO BASILE, *ibidem*.

²⁵ GIUSEPPE TAMBURRINO, *Persone giuridiche. Associazioni non riconosciute. Comitati*, 2^a ed., in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale* fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1997, spec. p. 561.

²⁶ In questo senso, v. LUCIANA D'ACUNTO, *I comitati non riconosciuti*, De Frede, Napoli, 2002, spec. p. 117 ss.

nell'appartenenza ad un gruppo sociale, non si può inferire la sussistenza immancabile di un dovere morale o sociale (e *a fortiori* giuridico), non potendosi sostenere che la mancata sottoscrizione del programma o comunque l'assenza di oblazione, pur se sollecitate, determinino necessariamente la riprovazione o il discredito sociale. Né la quantità della prestazione e l'intensità del dovere morale, da sole, sono in grado di distinguere liberalità e obbligazioni naturali, dovendosi invece valutare la vicenda nel concreto, e complessivamente.

Un discorso a parte va fatto per le oblazioni a favore delle persone giuridiche della Chiesa cattolica, laddove le "ragioni canonistiche" della causa negoziale arricchiscono la gamma civilistica degli atti liberali.

Le fondamenta economiche dell'ordinamento ecclesiale si basano sul principio oblativo e si sviluppano lungo coordinate del tutto chiare.

Il dato connotante la natura giuridica dell'oblazione si concretizza nel precetto evangelico della *caritas*, quale cardine della responsabilità del fedele²⁷. Anche per questo il legislatore canonico tende a distinguere le categorie delle offerte e dei tributi²⁸, accogliendo nella prima tipologia l'articolato complesso di erogazioni fatte per le più diverse finalità di solidarismo ecclesiale, come attesta il n. 29 dell'Istruzione in materia amministrativa (2005) della Conferenza Episcopale Italiana²⁹.

Giova ricordare quanto afferma il can. 222 – § 1 CIC del 1983: «I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri», dove, nonostante la prima, più immediata impressione induca a ritenere che si tratti dell'adempimento a un obbligo giuridico, occorre focalizzare l'attenzione sul dovere proprio di una partecipazione attiva e responsabile, ossia consapevole e, in questo senso, totalmente libera, da parte dell'oblato, a sostegno delle esigenze ecclesiali.

A ulteriore chiarimento, il n. 39 dell'Istruzione in materia amministrativa,

²⁷ Sulla responsabilità nel diritto canonico, v., per tutti, MARIA d'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2012, *passim*.

²⁸ Cfr., *ex multis*, MARIA d'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 96 ss.

²⁹ All'anzidetto n. 29 è stabilito che «In Italia i fedeli sovengono abitualmente alle necessità della Chiesa mediante: a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale; b) offerte corrisposte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali; c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall'autorità competente, a favore di determinate iniziative diocesane, nazionali o universali; d) offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe; e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o a organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche (ad esempio: seminario, sacerdoti, anziani, missioni, carità); f) offerte per il sostentamento del clero; g) offerte portate ai santuari; h) offerte occasionali per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti; i) donazioni, eredità, legati».

relativamente a donazioni, eredità e legati, non a caso si esprime in termini di «generosità» e di «sensibilità ecclesiale» dei fedeli, i quali hanno un «diritto» a (non un dovere di) destinare i propri beni alla Chiesa. Il dovere di solidarietà, e il corrispondente criterio di meritevolezza dello scopo, in altre parole, collocano l'oblazione nel quadro delle molteplici manifestazioni di libertà religiosa garantita al fedele, in quanto concreta testimonianza dell'annuncio evangelico della carità.

RIASSUNTO

Il saggio prende in esame le erogazioni agli enti *non profit* in generale e soprattutto le oblazioni ai comitati (con cenni a quelle a favore delle persone giuridiche canoniche), per poi soffermarsi sulla natura delle oblazioni, la cui individuazione permette all'interprete di determinare la disciplina ad esse applicabile.

PAROLE CHIAVE

Oblazioni; comitati; persone giuridiche canoniche

ABSTRACT

The essay examines the disbursement to non profit organizations and especially the oblations to committees (with hints to those in favor of canonical legal entities), and then it focuses on the nature of the oblations, the identification of which allows the interpreter to determine the rules applicable to them.

KEY WORDS

Oblations; committees; canonical legal entities